

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **OSSICINI, PARRI, ANDERLINI, ROMAGNOLI CARETTONI**
Tullia e GATTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1971

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani del comune di Tuscania impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo di questo Comune distrutto dal terremoto

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti nota la drammatica situazione nella quale si è venuto a trovare il comune di Tuscania in seguito al terremoto dell'8 febbraio 1971.

Tale situazione drammatica è stata riconosciuta dagli organi competenti come analoga a quella della valle del Belice e in analogia è stata approvata una legge speciale per la ricostruzione dello sviluppo di questo Comune.

Ci sembra perciò doveroso e indispensabile presentare un disegno di legge per la

dispensa dei giovani del comune di Tuscania dal servizio di leva e per il loro impiego nel servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo di questo Comune, identico a quello riguardante i terremotati del Belice, già approvato dai due rami del Parlamento e divenuto legge 30 novembre 1970, n. 953.

Gli articoli del nostro disegno di legge sono identici a quelli approvati nella legge per la valle del Belice e siamo certi che per le ragioni su esposte il provvedimento sarà rapidamente approvato dai due rami del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I giovani iscritti nelle liste di leva del comune di Tuscania che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo del Comune.

Art. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio dell'articolo 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo di Tuscania.

Art. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva di Tuscania che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo di Tuscania.

Art. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo di Toscana.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

Art. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 4.